

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Val Mara, richiamati,

- i disposti degli articoli 107 let. b), 192 LOC e 44 RALOC nonché l'articolo 133 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale no. 423 del 3 luglio 2023;

RISOLVE:

Scopo e campo di applicazione

Art. 1 La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, nel territorio giurisdizionale di Val Mara la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Caratteristiche

Art. 2¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

²Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Provvedimenti

Art. 3¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

²In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti.


³Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti tramite una ditta specializzata; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Raccomandazioni

Art. 4¹ I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- svuotare settimanalmente i bidoni e chiuderli ermeticamente;
- colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura natanti teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);



- e) non tenere piante acquatiche in vaso o trattarle settimanalmente tramite specifico prodotto.

Divieti

Art. 5 ¹È in particolare vietato tenere all'aperto:

- a) copertoni;
- b) contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
- c) qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.

²I divieti di cui al precedente capoverso non si applicano ai biotopi e alle vasche con capienze superiori a 200 litri.

Sanzioni

Art. 6 ¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.- ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

²Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 7 - Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023 e abroga tutte le altre disposizioni precedenti, contrarie o incompatibili.

²Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 5 luglio 2023.

³Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Vice-Sindaco:

igor Zocchetti

La Vice-Segretaria:

Bianca Bottinelli

